

## Credito di imposta per fiere

Nella sua versione originaria, il Decreto Crescita ha introdotto<sup>1</sup>, a favore delle PMI, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, fino ad un massimo di 60.000 Euro per impresa, entro lo stanziamento complessivo di 5 milioni di Euro per l'anno 2020<sup>2</sup>.

In sede di conversione in legge del Decreto, le disposizioni che disciplinano l'agevolazione in esame sono state solo parzialmente modificate, prevedendo in sostanza l'estensione della fruibilità del credito alle ipotesi nelle quali le fiere si svolgono in Italia.

In particolare, alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, viene riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla stessa data, un credito di imposta nella misura del 30 per cento per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia all'estero<sup>3</sup>.

Le spese ammissibili al credito sono<sup>4</sup> quelle per:

- a) l'affitto degli spazi espositivi;
- b) l'allestimento dei medesimi spazi;
- c) le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il Decreto Crescita stabilisce<sup>5</sup> che il credito d'imposta venga ripartito in tre quote annuali di pari importo e sia utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>6</sup>.

Viene inoltre previsto<sup>7</sup> che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dal 1° maggio 2019, sono stabilite le disposizioni applicative della disciplina relativa al credito in questione, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito quelle delle quali si è in precedenza riferito<sup>8</sup>;
- b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti indicati<sup>9</sup>;
- c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali, che si svolgono in Italia o all'estero<sup>10</sup>, di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
- d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti<sup>11</sup>.

Il Decreto Crescita dispone<sup>12</sup> infine che, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al MISE il quale provvede<sup>13</sup> al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

---

<sup>1</sup> Articolo 49 del Decreto Crescita.

<sup>2</sup> Per un riepilogo della misura agevolativa, si rinvia alla nostra circolare n. [2921](#) del 30 maggio 2019.

<sup>3</sup> L'indicazione dell'Italia, quale luogo di svolgimento delle fiere, è stata inserita in sede di conversione in legge del Decreto Crescita.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del *Decreto*.

<sup>5</sup> Articolo 49, comma 3, secondo periodo, del *Decreto*.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>7</sup> Articolo 49, comma 4, del *Decreto*.

<sup>8</sup> Vale a dire di quelle recate al comma 2 dell'articolo 49 del *Decreto*.

<sup>9</sup> Vale a dire quelli fissati al comma 1 dell'articolo 49 del *Decreto*.

<sup>10</sup> Vedi nota 3.

<sup>11</sup> Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40.

<sup>12</sup> Articolo 49, comma 5, del *Decreto*.

<sup>13</sup> Ai sensi del citato articolo 1, comma 6, del D.L. n. 78/2010.